



Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 5

Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma
Segreteria: tel. 06.41586248/6293 – fax 06.41586275

WWW.SCUOLAGUIDA.IT



All'Agenzia delle Entrate

- Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione
Settore Basi dati
Ufficio Dati Enti Esterni

- Divisione Servizi

ROMA

agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

OGGETTO: Art. 1, comma 1042 e ss, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. "ecotassa").
Risoluzione n. 31/E del 26 febbraio 2019

Com'è noto, la disciplina in oggetto prevede che, a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO₂ g/km.

Detta imposta si applica, altresì, a chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato.

Tenuto anche conto delle direttive impartite da codesta Agenzia con la richiamata Risoluzione n. 31/E del 26 febbraio u.s., corre l'obbligo di segnalare il consistente aumento delle istanze presentate agli Uffici Motorizzazione Civile nella nazionalizzazione di veicoli provenienti dall'estero, dovuta ad una crescita esponenziale delle richieste in gran parte connesse alla entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero e in disponibilità di cittadini residenti nel nostro Paese (art.

29-bis, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132).

Pertanto, si registra al momento la sussistenza, presso i predetti Uffici, di migliaia di istanze, in attesa di definizione, per le quali il rilascio delle targhe e delle carte di circolazione potrà avvenire non prima di due o tre mesi.

Conseguentemente, in questa fase di prima applicazione della cd. "ecotassa", si invita codesta Agenzia a valutare la possibilità di eleggere, quale data di riferimento, la data di presentazione dell'istanza di immatricolazione e non già la data di immatricolazione (coincidente con la data di rilascio delle targhe e dei documenti di circolazione).

Ciò in considerazione del fatto che la presentazione dell'istanza segna, per principio di carattere generale, il momento dell'avvio del procedimento di immatricolazione il quale, quando riferito a veicoli provenienti dall'estero, presenta profili di particolare complessità in ragione degli adempimenti d'ufficio richiesti (in particolare, verifica dell'assolvimento degli obblighi IVA, verifica delle caratteristiche tecniche del veicolo, verifica che il veicolo non sia segnalato nella banca dati SIS in quanto rubato o oggetto di appropriazione indebita) che, di tutta evidenza, non possono essere assolti contestualmente alla presentazione dell'istanza.

Del resto, si fa notare che nel modello "F24 ELIDE" viene richiesta unicamente l'indicazione dell'anno di immatricolazione in Italia, quindi non anche il giorno e il mese, ed il veicolo deve essere identificato per numero di telaio e non di targa.

Tanto si rappresenta per i seguiti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Sergio Dondolini)

